



140/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80327**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata a omissis (omissis) il omissis, e residente in omissis,
omissis, n. omissis, rappresentata e difesa,
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi (C.F. FRRSTR39L45H5010), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, in via Valdinievole, n. 11, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. esterferrarimorandi@ordineavvocatiroma.org ovvero al n. fax 06/87194377;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Roberto Fantini del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R; p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n.29, fax 06/95056955;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Elisabetta Di Girolamo su delega orale per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di sentir accertare e dichiarare - previa disapplicazione del

provvedimento prot. N. 02/09/2022.2300.0278122
notificato in data 2.9.2022, con cui l'I.N.P.S. di
Chieti ha rigettato la relativa istanza in data
5.10.2021 - il diritto alla pensione di
reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile del
dante causa YY, deceduto il omissis
e titolare di pensione cat. VOCTPS n. omissis, e
conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento
in favore della parte ricorrente dei ratei maturati
e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori
di legge, con la decorrenza di legge e con gli
interessi legali e rivalutazione da ogni singola
scadenza di pensione con vittoria di spese,
competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore
del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

1.1 In punto di fatto ha rappresentato:

- a. di avere presentato, in data 5.10.2021, istanza di reversibilità della pensione del padre;
- b. con il provvedimento impugnato l'INPS rigettava la suddetta domanda, *non risultando che parte ricorrente fosse a carico del dante causa alla data del decesso dello stesso, non avendo fornito documentazione che provasse il mantenimento abituale e rilevante*”;

c. in data 26.09.2023, veniva proposto ricorso al competente Comitato Provinciale INPS, che non forniva alcun riscontro in merito;

d. di essere affetta dalle seguenti infermità, sussistenti già al momento del decesso del padre: esiti di isteroannessiectomia bilaterale per adenocarcinoma, sindrome bipolare in sindrome ossessivo-compulsiva con spunti psicotici in trattamento farmacologico;

e. pur avendo - la ricorrente - una residenza diversa da quella del padre, il contributo al mantenimento della stessa, da parte del medesimo, è stato rilevante e significativo, tanto da essere stato costituito dal versamento di assegni sul suo conto corrente;

f. al momento del decesso del genitore, la ricorrente possedeva, negli anni 2015 e 2016, redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge ai fini del trattamento richiesto, come si ricava dalle dichiarazioni dei redditi relativi ai suddetti anni di riferimento;

g. stante l'assenza di redditi sufficienti a garantire la sussistenza della ricorrente XX,

l'apporto economico fornito dal padre abbia avuto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

carattere prevalente e decisivo per il mantenimento della medesima.

1.2 In punto di diritto:

a. afferma che sussisterebbe pertanto il diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 22 l. 903 del 1965,

b. richiama giurisprudenza in materia;

1.3 In conclusione, chiede:

I. di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile superstite del Sig. YY;

II. conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione,

con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione, depositata in data 21.2.2025.

2.1 In punto di diritto:

a. richiama la normativa sulla concessione del trattamento di reversibilità all'orfano maggiorenne inabile (artt. 81, 82, 85, 86 e d.P.R. n. 1092 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1973 in combinato disposto con gli artt. 8 l. n. 222 del 1984, e 1, comma 41, l. n. 355 del 1995);

b. richiama la giurisprudenza di Cassazione sul requisito della vivenza a carico;

c. richiama la giurisprudenza di Cassazione sul requisito della *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"* e sull'accertamento del requisito della vivenza a carico;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

d. eccepisce che parte ricorrente non ha dimostrato, all'atto della morte del dante causa, né la vivenza a carico né l'inabilità al proficuo lavoro;

e. evidenzia che non emerge dalle allegazioni della parte ricorrente la fondatezza della domanda non essendo in alcun modo provata la vivenza a carico del genitore. Al riguardo evidenzia la situazione lavorativa della ricorrente che nel 2016 ha percepito a titolo di indennità di disoccupazione oltre diecimila euro e che ha svolto fino al 2020 attività retribuita (doc. 1); inoltre, fino al 2018 (doc. 4 estratto dall'Archivio anagrafico unico nazionale) che la ricorrente era coniugata anche se legalmente separata dal coniuge, e al momento del decesso del genitore era residente a Roma, in via Montesquieu, n. 28 (doc. 3), mentre il padre al momento del decesso

era residente a Chieti, in via Menotti Guzzi, n. 29
(doc. 6).

2.2 In conclusione, chiede:

I. di rigettare il ricorso;

II. in subordine, di accogliere l'eccezione di
prescrizione,

spese come per legge.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti
gli interventi delle parti, come da verbale, la causa
è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di
consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto
infondato.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso al fine di
sentir accertare e dichiarare - previa
disapplicazione del provvedimento prot. n.
02/09/2022.2300.0278122 in data 2.9.2022, con cui
l'I.N.P.S. di Chieti ha rigettato la relativa istanza
in data 5.10.2021 - il diritto alla pensione di
reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile del
dante causa YY, deceduto il omissis
e titolare di pensione cat. VOCTPS n. omissis e
conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento
in favore della ricorrente dei ratei maturati e

maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. In base al quadro normativo pertinente, il beneficio richiesto, costituito dalla reversibilità della pensione del genitore a favore dell'orfano maggiorenne di pensionato deceduto, richiede, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 1092 del 1973, la contemporanea sussistenza dei seguenti due (ulteriori) requisiti, che, ex art. 86 medesimo D.P.R., devono sussistere al momento della morte del pensionato:

- a. *"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" dell'orfano maggiorenne o in età superiore a sessanta anni"* (c.d. condizioni sanitarie);
- b. la cosiddetta vivenza, alla data del decesso, a carico del genitore deceduto, costituita dall'essere conviventi a carico o nullatenenti. Le condizioni per essere considerati *"a carico"* sono stabilite dall'art. 85 del medesimo D.P.R. (c.d. condizioni economiche).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, conv. dalla l. n. 1272 del 1939, come da ultimo sostituito dall'art. 22 l. n. 903 del 1965, stabilisce, per quanto qui interessa, che la pensione spetta ai *"figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro"* oltre che *"a carico del genitore al momento del decesso di questi"*.

L'art. 8 l. 222 del 1984 ha chiarito i presupposti per dichiarare l'inabilità ai sensi dell'art. 22 predetto, come si trovino *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"*.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 ha, tra l'altro, esteso il regime della reversibilità vigente nell'ambito dell'a.g.o. a favore dei familiari dei dipendenti pubblici.

Ne deriva che l'assenza anche di uno solo dei medesimi requisiti determini l'impossibilità di riconoscere il beneficio richiesto.

4. Nel caso di specie, l'I.N.P.S. ha negato la pensione di reversibilità a favore della parte ricorrente, in qualità di orfana maggiorenne inabile, con esclusivo riferimento all'assenza del requisito della c.d. *vivenza a carico*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La questione controversa riguarda, quindi, esclusivamente la sussistenza di detto requisito, non essendo stati contestati gli altri requisiti in sede amministrativa.

4.1 Il riconoscimento di detto requisito, alla luce della giurisprudenza largamente prevalente, costituisce onere probatorio a carico della parte ricorrente ex art. 2697 c.c. ed è subordinato alle seguenti condizioni:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. prova, da fornirsi con "particolare rigore, che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (per tutte, Cass. civ., 29.5.2024, n. 15041) declinato dalla giurisprudenza contabile come "pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa" (Cdc, sez. III app., 28.3.2022, n. 104);

b. la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale stabilito ai sensi dell'art. 14-septies d.l. n. 663 del 1979, convertito dalla l. 33 del 1980) in virtù del rinvio derivante dal combinato disposto degli artt. 85, comma 2, d.p.r. n. 1092 del 1973, e art. 24, comma 6, l. n. 41 del 1986;

c. in via subordinata, la dimostrazione della convivenza (Cass. civ., sez. lav., 10.8.2004, n. 15440; id., 26.3.1984, n. 1979). Al riguardo mette conto precisare che l'affermazione riportata in giurisprudenza, secondo cui il requisito della "vivenza a carico" "non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza", alla luce della giurisprudenza ora citata deve intendersi nel senso che non è sufficiente la convivenza per provare la "vivenza a carico" (ma deve essere dimostrato anche il requisito finanziario della prevalenza e continuatività del sostentamento) e non nel senso che la convivenza non costituisca una condizione necessaria (comunque da sola non sufficiente) ai fini del riconoscimento del requisito. Ciò in quanto tale affermazione appare scaturire quale *obiter dictum* da una sentenza (Cass. civ. sez. lav., 1.6.2005, n. 11689), poi ripresa dalla successiva giurisprudenza, in cui l'I.N.P.S. aveva prospettato in linea dialettica la non necessità della condizione della convivenza, solo per concentrare le argomentazioni sulle condizioni economiche di mantenimento.

Peraltro, la circostanza che l'I.N.P.S., in base a proprie circolari ritenga non necessaria la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

convivenza (valorizzandola solo a fini di riduzione degli oneri probatori del richiedente), è tale da non vincolare il giudice che è tenuto a giudicare secondo la legge.

4.2 Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito le prove della sussistenza del requisito della "vivenza a carico".

4.2.1 In primo luogo, non ha dimostrato che il *"pregresso mantenimento in via continuativa del superstite da parte del dante causa né la prevalenza di tali trasferimenti rispetto ai redditi"* della ricorrente, in quanto non ha fornito alcuna prova di versamenti in tesi effettuati dal dante causa a favore della ricorrente nel corso degli anni.

Ciò costituisce onere probatorio a carico della parte, che soggiace alla decadenza risultante dal combinato disposto degli artt. 152, comma 1, lett. e), e 156, comma 2, c.g.c., laddove, come osservato in dottrina, la decadenza in ordine alle allegazioni documentali, espressamente indicata per la parte convenuta, deve intendersi estesa, per ragioni sistematiche di parità tra le parti, anche alla parte ricorrente (in tal senso, questa Sezione, 28.1.2025, n. 50). Tale onere nella specie è rimasto insoddisfatto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ferma la sufficienza di quanto appena rilevato ai fini della infondatezza della domanda si aggiungono i seguenti argomenti rafforzativi delle conclusioni raggiunte.

Da un lato, parte ricorrente non ha dato conto della circostanza, dimostrata da parte resistente, che fino al 2018 (data successiva al decesso del dante causa) la ricorrente era coniugata, anche se legalmente separata dal coniuge, e non ha allegato copia dei relativi provvedimenti giudiziali che normalmente stabiliscono le condizioni economiche tra i coniugi, attesa anche la presenza di una figlia.

Dall'altro, parte ricorrente non ha dato conto della propria pregressa situazione lavorativa, atteso che dalle allegazioni di parte risulta avere percepito nel 2016 a titolo di indennità di disoccupazione- che presuppone una pregressa attività lavorativa - oltre diecimila euro e ha svolto fino al 2020 attività retribuita (doc. 1 allegato alla costituzione dell'I.N.P.S.).

4.2.2 Inoltre, non sussisteva la condizione della convivenza con il dante causa, atteso che la ricorrente al momento del decesso del genitore era residente a Roma (in via Montesquieu 28 - doc. 3),

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

mentre il padre al momento del decesso era residente a Chieti (Via Menotti Guzzi 29 doc. 6).

5. Si osserva incidentalmente che depone in senso sfavorevole alla parte ricorrente anche la circostanza che la medesima si sia attivata per rivendicare il beneficio qui in esame a lunga distanza di tempo dal decesso del dante causa, circostanza che appare difficilmente compatibile con l'urgenza che normalmente accompagna situazioni quale quella in tesi sostenuta nel ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

7. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze legali a favore dell'I.N.P.S. che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta,00);

- nulla per le spese della sentenza.

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.03.2025 12:53:55
GMT+01:00